

PROCEDURA DI GESTIONE DEI DEBITI DI CONDIZIONALITÀ E CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA A SEGUITO DI SEGNALAZIONI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO COMPETENTI

1. Premessa

A norma dell'art. 33, comma 1 del D.lgs. 228/2001, "i procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori [omissis] sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute, da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati".

Un ente competente può segnalare ad ARPEA la sussistenza di una segnalazione di potenziale infrazione e/o di una sanzione amministrativa e/o di una contestazione di reato penale a carico di un beneficiario di aiuti soggetti al regime di Condizionalità (Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17/12/2013) o di Condizionalità Rafforzata (Reg. (UE) 2022/2115 e Reg. (UE) 2022/2116) che potrebbe determinare un indebito percepimento a carico del bilancio unionale o nazionale. La suddetta segnalazione deve contenere opportuni e completi riferimenti temporali che contestualizzino la data del controllo piuttosto che il periodo in cui è stata compiuta l'infrazione.

ARPEA procede all'esame della documentazione pervenuta (check-list di controllo, verbale di sanzione, ecc.). Nel caso in cui la documentazione pervenuta non fosse pertinente/sufficiente a definire la presenza di una violazione di condizionalità o di condizionalità rafforzata, l'Agenzia può non dar luogo ad ulteriori azioni nei confronti del soggetto contestato e archiviare la segnalazione, oppure richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa al soggetto controllore segnalante; se de caso, ARPEA si riserva la possibilità di effettuare autonomamente eventuali ulteriori approfondimenti.

Se la segnalazione di controllo risulta pertinente, l'Agenzia potrà:

- a) provvedere a generare una scheda di credito a carico dell'azienda interessata, con trattenuta cautelativa del 20% degli importi percepiti o percepibili in relazione alle domande presentate nell'anno di rilievo dell'infrazione;
- b) avviare il procedimento di riduzione o recupero per indebito percepimento per la percentuale definitiva, determinata in base alle regole fissate nelle circolari di riferimento.

Di seguito sono illustrate nel dettaglio le procedure seguite per la generazione della scheda di credito, l'invio di comunicazione di sospensione parziale ai beneficiari e l'avvio del procedimento di recupero per indebito percepimento.

1.a Trattenuta cautelativa del 20%

Nei casi di segnalazione di un verbale di sanzione amministrativa o di una contestazione di reato penale da parte degli Organismi di controllo competenti, ARPEA notifica al beneficiario l'avvenuta sospensione parziale delle erogazioni, nell'attesa di determinare l'esito di condizionalità o di condizionalità rafforzata attraverso istruttoria di tutti gli elementi probanti per determinare puntualmente la percentuale di riduzione da applicarsi ai contributi.

Viene seguita la seguente procedura:

1. presa in carico e classificazione del verbale di contestazione in base al CGO/BCAA corrispondente all'ambito di controllo;
2. se presenti domande di contributo soggette a condizionalità o a condizionalità rafforzata nell'anno di riferimento, viene effettuata l'apertura di una scheda di credito in VdC "Verbale di Contestazione" (posizione debitoria sul sistema di contabilità dell'ARPEA – SIGOP) con accantonamento del 20% dei contributi soggetti a condizionalità o a condizionalità rafforzata relativi all'anno di riferimento;
3. notifica al beneficiario della sospensione parziale dei pagamenti per una quota del 20% dei contributi soggetti a condizionalità o a condizionalità rafforzata relativi all'anno di riferimento;
4. verifica che le segnalazioni pervenute siano congruenti e la documentazione allegata sufficiente ad accertare l'effettiva presenza di una violazione di condizionalità o di condizionalità rafforzata;

5. se l'istruttoria si conclude stabilendo che non è stata commessa un'infrazione al regime di condizionalità o di condizionalità rafforzata, viene effettuata l'archiviazione del procedimento con conseguente archiviazione della scheda di credito e svincolo degli importi temporaneamente accantonati;
6. se l'istruttoria si conclude stabilendo che è stata commessa un'infrazione al regime di condizionalità o di condizionalità rafforzata, viene comunicato all'azienda l'avvio del procedimento di recupero per indebito percepimento con indicazione della percentuale di riduzione definitiva, determinata in base alle regole fissate nelle circolari di riferimento, e viene aggiornata la scheda di credito con la percentuale di recupero definitiva.

La procedura interessa l'Ufficio Controlli e l'Ufficio Contenzioso Comunitario (UCC), rispettivamente competenti per:

- Ufficio Controlli: fasi 1, 4, 5, 6;
- UCC: fasi 2, 3, 5, 6.

L'Ufficio Controlli, qualora sussistano casi che necessitano di applicare la procedura di cui sopra, provvede ad inviare all'UCC un riepilogo contenente le informazioni per generare sul sistema SIGOP la scheda di credito e per inviare, contestualmente, le relative comunicazioni ai beneficiari, secondo il modello di lettera in allegato.

A seguito di invio della notifica ai beneficiari e della creazione di una scheda di credito in VdC, l'UCC ne dà riscontro all'Ufficio Controlli affinché quest'ultimo possa provvedere ad aggiornare o creare le pratiche sui sistemi informatici in dotazione.

1.b Procedimento di riduzione o recupero per la percentuale definitiva

In alternativa alla procedura indicata al paragrafo 1.a, nei casi di segnalazione ad ARPEA di un verbale di sanzione amministrativa o di una contestazione di reato penale da parte degli Organismi di controllo competenti, ARPEA può immediatamente determinare l'esito di condizionalità o di condizionalità rafforzata attraverso l'istruttoria di tutti gli elementi probanti, definendo puntualmente la percentuale di riduzione o recupero da applicarsi ai contributi dell'anno di riferimento.

Viene quindi seguita la seguente procedura:

1. presa in carico e classificazione del verbale di contestazione in base al CGO/BCAA corrispondente all'ambito di controllo;
2. se presenti domande di contributo soggette a condizionalità o a condizionalità rafforzata nell'anno di riferimento, calcolo della percentuale di riduzione o recupero in base alle regole fissate nelle circolari di riferimento;
3. comunicazione all'azienda di avvio del procedimento di riduzione o recupero dei premi dell'anno di riferimento e apertura della relativa scheda di credito su SIGOP;
4. istruttoria di eventuali controdeduzioni presentate dall'azienda e comunicazione alla stessa dell'esito (rigetto, accoglimento parziale o totale);
5. comunicazione all'azienda di chiusura del procedimento di riduzione o recupero dei premi dell'anno di riferimento e aggiornamento della scheda di credito.

ALLEGATI:

- “Modello di comunicazione per sospensione cautelativa a seguito di segnalazione di infrazione di condizionalità da parte degli organismi di controllo competenti”
- “Modello di comunicazione per sospensione cautelativa a seguito di segnalazione di infrazione di condizionalità rafforzata da parte degli organismi di controllo competenti”

**MODELLO DI COMUNICAZIONE PER SOSPENSIONE CAUTELATIVA A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DI INFRAZIONE DI
CONDIZIONALITÀ DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO COMPETENTI**

Alla Ditta

Provvedimento di Sospensione cautelativa del pagamento di contributi FEAGA – FEASR a seguito di segnalazione di infrazione di condizionalità da parte degli Organismi di Controllo CAMPAGNA – ditta:

Visto:

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e s.m.i.;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, prot. n. 0001003 del 25/01/2008 con il quale l'Agenzia regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) viene riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della regione Piemonte ai sensi del Regolamento CE n. 885/2006, a decorrere dal 1 febbraio 2008;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57";
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2006.186 del 20/02/2006 "Applicazione dell'art. 33 del D. Lgs. n. 228/01";
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2007.280 del 24/04/2007 "Recupero crediti per irregolarità e Registro dei debitori";
- Circolare AGEA prot. N. ACIU.2007.1082 del 24/12/2007 "Manuale di coordinamento per la gestione delle irregolarità e dei recuperi";
- Determinazione ARPEA n. 42 del 02/03/2009 di approvazione del "Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite";
- Determinazione ARPEA n. 218 del 23/11/2016 di approvazione delle modifiche del "Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite";

Considerato che con verbale di sanzione amministrativa e/o verbale di contestazione di reati penali notificato ad ARPEA da ... in data ... Prot. n. è stata comunicata notizia di eventuale indebita percezione a carico del bilancio comunitario o nazionale relativa al seguente soggetto:

Ritenuto che nella fattispecie sussistano le condizioni previste dall'art. 33 del D.lgs n.228/01 il quale al comma 1 prevede che: *"I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati"*;

si dispone

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate:

- 1. di sospendere tutte le procedure atte ad autorizzare e/o liquidare contributi comunitari, nazionali e relativi finanziamenti in campo agricolo di competenza di questa Agenzia fino alla concorrenza dell'importo pari al 20% dei contributi percepiti o da percepire per la campagna inerenti alla ditta:**;
- 2. la comunicazione del presente provvedimento alla ditta:**

Si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento.

Il Direttore

Responsabile _____

Referente _____

**MODELLO DI COMUNICAZIONE PER SOSPENSIONE CAUTELATIVA A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DI INFRAZIONE DI
CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO COMPETENTI**

Alla Ditta

**Provvedimento di Sospensione cautelativa del pagamento di contributi FEAGA – FEASR a seguito di segnalazione di
infrazione di CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA da parte degli Organismi di Controllo CAMPAGNA – ditta:**

Visto:

- Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021 "recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013"
- Regolamento (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021 "sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013"
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, prot. n. 0001003 del 25/01/2008 con il quale l'Agenzia regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) viene riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della regione Piemonte ai sensi del Regolamento CE n. 885/2006, a decorrere dal 1 febbraio 2008;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57" ;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2006.186 del 20/02/2006 "Applicazione dell'art. 33 del D. Lgs. n. 228/01";
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2007.280 del 24/04/2007 "Recupero crediti per irregolarità e Registro dei debitori";
- Circolare AGEA prot. N. ACIU.2007.1082 del 24/12/2007 "Manuale di coordinamento per la gestione delle irregolarità e dei recuperi";
- Determinazione ARPEA n. 42 del 02/03/2009 di approvazione del "Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite";
- Determinazione ARPEA n. 218 del 23/11/2016 di approvazione delle modifiche del "Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite";

Considerato che con verbale di sanzione amministrativa e/o verbale di contestazione di reati penali notificato ad ARPEA da in data, Prot. n..... è stata comunicata notizia di eventuale indebita percezione a carico del bilancio comunitario o nazionale relativa al seguente soggetto:

Ritenuto che nella fattispecie sussistano le condizioni previste dall'art. 33 del D.lgs n.228/01 il quale al comma 1 prevede che: *"I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati"*;

si dispone

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate:

- 3. di sospendere tutte le procedure atte ad autorizzare e/o liquidare contributi comunitari, nazionali e relativi finanziamenti in campo agricolo di competenza di questa Agenzia fino alla concorrenza dell'importo pari al 20% dei contributi percepiti o da percepire per la campagna inerenti alla ditta:**;
- 4. la comunicazione del presente provvedimento alla ditta:**

Si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento.

Il Direttore

Responsabile _____

Referente _____